



STATUTO COMUNE DI SONNINO

"Poiché per il modo evidente di sfuggire dei rei, molte e svariate cause civili vengono dibattute nelle Curie, delle quali non si può, nel processo, giungere in breve alla conclusione, allora abbiamo cercato di pubblicare un libro nel quale si espone per ordine un utile e breve modo di procedere nelle (cause) civili."

(Dall'antico statuto del comune di Sonnino sec. XIII Traduzione Prof. Aldo Cardosi)



*(Approvato con deliberazione del consiglio comunale 12 ottobre 1991, n. 136, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Modificato con deliberazione del C.C. n° 12 del 18/2/2000, con deliberazione del C.C n. 54 del 3 marzo 2002 e **con deliberazione del C.C n. 23 del 7 novembre 2013**)*

TITOLO I PRINCIPI GENERALI - ORDINAMENTO

Art. 1

Significato dello statuto ed identità civica

1. Il presente statuto è la carta fondamentale dell'autonomia del comune di Sonnino. E' stato elaborato e adottato dal Consiglio Comunale, con l'intento di interpretare la capacità di autogoverno dei cittadini di Sonnino, la loro volontà di contribuire alla costruzione di un ente più moderno, proiettato verso una Europa federativa e all'affermazione della pace e del diritto di sopravvivenza tra tutti i popoli del mondo.

Art. 2

Definizione - Autonomia

1. Il comune di Sonnino è ente autonomo, e di decentramento statale e regionale. Esercita attraverso il proprio statuto poteri e funzioni proprie secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica.

2. Il comune di Sonnino ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per garantire i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità assume il principio della sussidiarietà mediante i regolamenti e l'attività dell'organizzazione e il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, della Comunità Montana, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia **dell'azione amministrativa**; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il comune, per il raggiungimento di detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

CAPO I IL COMUNE

Art. 3

Il ruolo

1. Il comune assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione ai principi di uguaglianza, di libertà e di solidarietà e giustizia per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità di Sonnino, in particolare ispira la sua azione per la concreta realizzazione dei principi affermati dall'art. 11 della Costituzione Italiana.

2. Il comune promuove azioni per favorire pari opportunità fra donne e uomini. Favorisce un'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità del paese. Promuove le

più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

3. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

4. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la Provincia (art. 13 legge 267).

5. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, sia esercitato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Riconosce e garantisce la partecipazione delle istituzioni civili e morali, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle forme associative; riconosce inoltre il valore del volontariato quale espressione d'impegno sociale.

7. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali su base nazionale e territoriale presenti.

8. Sollecita le riforme necessarie per la piena attuazione di principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.

9. Concorre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, operando per:

a) favorire iniziative volte ad assicurare la partecipazione attiva della donna alla vita politica, amministrativa, sociale ed economica in tutti gli organi collegiali del comune, degli enti ed istituzioni da esso dipendenti, favorendo, altresì, pari opportunità nelle condizioni di lavoro e sviluppo professionale, tenendo conto anche delle lavoratrici in seno alle famiglie;

b) assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;

c) promuovere iniziative per creare condizioni generali di pari opportunità per tutti i cittadini. Le finalità di una comunità sempre più inclusiva e solidale corrisponde all'obiettivo di consentire ad ogni individuo di sviluppare la propria dignità e personalità;

d) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, la crescita del sistema produttivo del paese, lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e delle cooperative. Il comune di Sonnino, nell'intento di promuovere il sistema paese, favorisce iniziative tendenti alla collaborazione tra pubblico e privato;

e) realizza un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato;

f) rende effettivo il diritto allo studio ed alla cultura fino ai livelli più alti, curando gli interventi necessari affinché gli abbandoni della scuola dell'obbligo, cause di disagio giovanile, siano denunciati tempestivamente agli organi preposti e siano presi tutti provvedimenti atti a tutelare il minore contro qualsiasi forma di sfruttamento;

g) sostenere ed incentivare lo sport in ogni forma in quanto azione educativa, formativa e d'inclusione sociale in particolare per i giovani;

h) tutela e sviluppa le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della collettività, ed in funzione di un sempre più alta qualità della vita;

i) rispetto dei principi di tutela dell'ambiente stabiliti con la Carta di Aalborg approvata con atto di consiglio comunale n°...del....;

l) rafforzare i legami tra il paese e le varie comunità di sonninesi presenti nel territorio nazionale ed all'estero, agevolando e sostenendo iniziative e programmi con finalità culturali e sociali.

10. Il comune di Sonnino ispira la propria azione ai principi di una serena convivenza ed ai valori della democrazia e della libertà in contrapposizione ad ogni forma di sopraffazione o di limitazione della libertà di espressione.

11. Il comune adotta tutte le iniziative necessarie per la piena attuazione dell'art. 5 della Costituzione sulle Autonomie Locali, alla Carta europea delle Autonomie Locali firmata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa ed approvato con legge 30.12.1989 n. 439, considera la politica dei gemellaggi tra i comuni d'Europa, contributo essenziale alla creazione di una effettiva unità politica di tutta l'Europa. In questo spirito il comune favorisce e promuove anche iniziative di accoglienza, solidarietà, amicizia e cooperazione, con i cittadini extra-comunitari che vivono e lavorano nel nostro territorio, in sostanziale adesione alla Carta dei diritti umani e degli altri accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in sede ONU e Comunità europea.

12. In armonia con gli articoli 3 e 19 della Costituzione, il comune tutela l'espressione della fede religiosa dei propri cittadini. In questo spirito favorisce anche iniziative tendenti a tutelare l'espressione del pluralismo religioso presente nella comunità locale.

13. Il comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui **all'art.34 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267**, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco provvede ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi. All'interno del Comitato viene istituita un segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

14. Il comune, tenendo conto della particolare situazione che si è andata determinando nel campo della struttura economica, sociale, culturale e della maggiore possibilità di tempo libero da parte dei cittadini, dei particolari valori ambientali e del patrimonio storico ed archeologico, valorizza tutte le attività di carattere turistico anche come importante risorsa economica del paese.

15. Il comune valorizza, inoltre, tutte le tradizioni di origine religiosa e laica, riconoscendone le origini ed il significato specifico attraverso le quali esprime la sua cultura ed i suoi sentimenti.

16. Il comune valorizza, con specifiche e costanti iniziative, in collaborazione con le associazioni dei produttori, i prodotti tipici dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio, in particolare: l'olio, le olive, la gastronomia locale, come parte essenziale, non solo della sua economia, ma della sua storia e della sua cultura.

Art. 4
Le Funzioni

1. Il comune di Sonnino, quale istituzione autonoma, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, con l'esclusione di quelli che Costituzione italiana e la legge attribuiscono ad altri soggetti pubblici.
2. Le funzioni proprie, delle quali il comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti, e per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
3. In particolare il comune di Sonnino svolge le funzioni amministrative seguenti:
 - a) *pianificazione territoriale dell'area comunale;*
 - b) *viabilità, traffico e trasporti;*
 - c) *tutela e valorizzazione dei beni culturali, artistici e ambientali;*
 - d) *difesa del territorio da tutte le possibili fonti di degrado ambientale, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti e quelli differenziati;*
 - e) *raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche*
 - f) *servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;*
 - g) *servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;*
 - h) *servizi attinenti la cura degli interessi della comunità e del suo sviluppo economico e civile;*
 - i) *polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.*

Art. 5
L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del comune di Sonnino si uniforma ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, delle semplificazioni delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal consiglio comunale e resi noti ai cittadini.
3. Il comune adegua i propri regolamenti ed ordinamenti in materia di tributi locali ai principi di cui allo Statuto dei diritti dei contribuenti (legge 27/7/2000 **n° 212**).

Art. 6
Posizione geografica
Territorio e popolazione - Stemma e gonfalone

1. Il comune di Sonnino si trova nella regione Lazio, provincia di Latina.
2. Il suo territorio si estende per circa 64 Km², confina con i comuni di Terracina, Monte San Biagio, Amaseno (Frosinone), Roccasecca dei Volsci, Priverno e Pontinia.
3. La sede del comune è situata nel centro urbano (capoluogo) in piazza Garibaldi, con accesso anche da via Roma. Presso di essa si riuniscono gli organi collegiali: la giunta comunale, il consiglio comunale e le Commissioni. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. La popolazione viene rilevata ogni 10 anni.
4. Il comune si compone di un centro e delle seguenti zone Sonnino Scalo-Sassa; Cerreto; Case Murate-Cascano-Capocroce; Frasso-Costa la Traglia. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare.

5. Il suo territorio è prevalentemente collinoso ma dispone anche di una pianura densamente popolata e coltivata.

6. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome comune di Sonnino. L'emblema si compone della sommità di una torre che sormonta uno scudo all'interno del quale è raffigurata un'aquila con corona ad ali spiegate che abbraccia una colonna, con sottostante un ramo di ulivo e di quercia legati insieme da un fiocco tricolore.

7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il Gonfalone comunale. L'uso del Gonfalone viene disposto dal sindaco.

8. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

Art. 7

Fiere annuali Propaganda prodotti agricoli locali

1. Il comune di Sonnino istituzionalizza le fiere annuali di merci e bestiami; la fiera che si tiene nel capoluogo nella data del 25 aprile in occasione della festa del patrono San Marco Evangelista e quella che si tiene presso Sonnino Scalo l'ultimo giovedì del mese di Agosto. Il comune utilizza queste due ricorrenze per propagandare i prodotti agricoli locali. A tal fine può organizzare nello spazio fieristico un proprio stand e iscrive nel bilancio di previsione un capitolo ove sia indicata la spesa per valorizzare i prodotti di cui sopra.

Art. 8

Istituzionalizzazione ricorrenza "Le Torce" San Gaspere del Bufalo compatrono di Sonnino

1. Il comune di Sonnino, allo scopo di mantenere vivo nella comunità i legami con il passato, istituzionalizza "Le Torce".

2. Il comune nella ricorrenza di tale avvenimento, predisporrà per i partecipanti alla manifestazione i mezzi di ristorazione necessari e provvederà ad acquistare le torce da distribuire ai cittadini partecipanti, nonché le torce di cera vergine destinate ai caporali.

3. Potrà provvedere ad organizzare intrattenimenti per la serata della manifestazione avvalendosi di mano d'opera propria o incaricando ditte o associazioni a farlo per proprio conto.

4. Provvederà ad istituire nel bilancio di previsione un capitolo apposito intitolato "Le Torce".

5. Per l'occasione, la Commissione consiliare alla cultura potrà essere integrata da rappresentanti dei Caporali e da rappresentanti di Associazioni locali che operano nel sociale per approntare e organizzare la ricorrenza di cui al presente articolo.

6. Il comune interpretando la volontà del popolo di Sonnino elegge quale compatrono San Gaspere del Bufalo. (Delibera consiglio comunale n. 7 del 02.03.1999), fissa il 21 ottobre, quale giorno per le manifestazioni in onore del Santo compatrono.

Art. 9

Diritto all'istruzione - istituzione di borse di studio per i meritevoli - bisognosi

1. Il comune di Sonnino segue con attenzione gli impegni della scuola dell'obbligo, chiamata dal dettato costituzionale a formare i cittadini del domani, sollecitata ad ispirare la sua azione alle dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo e del fanciullo.

2. Il comune di Sonnino concorre affinché l'insegnamento impartito dalla scuola pubblica non avvenga in luoghi separati, ma interagisca continuamente con il quotidiano delle famiglie e delle altre componenti della comunità, che valorizzi il patrimonio umano, storico-culturale e naturalistico-ambientale mettendo a disposizione

strutture e servizi operanti nel territorio e giovandosi dell'apporto dei mezzi di comunicazione di massa e delle più avanzate tecnologie.

3. Il comune di Sonnino collabora con la scuola ad iniziare gli allievi al "pensare Europeo" e all'interdipendenza tra le diverse regioni del mondo prospettive queste, che aprono alla comprensione e alla cooperazione pacifica tra i popoli, superando gli atteggiamenti etnocentrici e razzisti che possono derivare dall'educazione esclusivamente nazionale.

4. Il comune di Sonnino per quanto possibile incoraggia gli allievi che hanno adempiuto l'obbligo a proseguire gli studi iscrivendosi alle medie superiori e ai corsi universitari, perché l'aumento delle loro conoscenze e competenze non può che riflettersi in positivo sul livello culturale generale della comunità.

5. Per meglio adempiere a quanto enunciato ai paragrafo precedenti, il comune di Sonnino istituisce annualmente borse di studio.

6. Tale erogazione sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 10

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva ha istituito, con delibera di Consiglio comunale n° 5 del 19.02.2009 e, con apposito regolamento, il consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

Art. 11

Diritto alla salute

1. Il comune di Sonnino fa propria la definizione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato della salute in termini di "Stato di benessere psico-fisico sociale" superando il concetto di assenza di malattia.

2. Il comune di Sonnino concorre a garantire nell'ambito delle competenze riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale, il diritto di tutti i cittadini alla salute.

3. Il comune orienta e programma con i comuni associati, l'azione dell'Azienda sanitaria locale, che eroga i servizi di primo livello e specialistici.

4. Il comune vigila affinché il collegamento fra strutture ambulatoriali comunali di pronto intervento e ospedaliere sia sempre efficiente.

5. Promuove per gli allievi delle scuole e per gli adulti l'educazione sanitaria, al fine di migliorare e mantenere al più alto livello possibile lo stato di salute del singolo, della società e dell'ambiente.

6. Pratica la prevenzione in tutti i campi, con speciale riguardo al rischio droga cui sono soggetti soprattutto gli adolescenti ed i giovani.

7. Tutela in modo particolare la maternità, la prima infanzia e la terza età.

8. Per rendere effettivo il diritto alla salute controlla, tra l'altro, l'igiene pubblica, i consumi alimentari e idrici, la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro e dei posti di ritrovo della comunità.

Opera, tramite l'Azienda sanitaria locale, per l'attuazione dell'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili, ai portatori di handicap.

TITOLO II GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 12

Norme generali

1. Sono organi elettivi del comune di Sonnino: il consiglio comunale ed il sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è composto da un numero di consiglieri così come previsto dalla legge per l'elezione del Sindaco per i comuni al di sotto dei 15000 abitanti.
2. Il Consiglio comunale di Sonnino è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto, assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.
3. Spetta al Consiglio comunale di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità, e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano o coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento degli indirizzi generali di governo presentati dal sindaco.
4. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutta l'attività del comune, nelle forme previste dal presente statuto.
5. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei Comizi Elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 14

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale del comune ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività con particolare riguardo:
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
 - b) gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;

- c) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare del comune ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione, gestione ed alienazione;
- d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
- e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed alle istituzioni, sovvenzionate e sottoposte a vigilanza.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione del comune e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio, può stabilire per alcuni atti, criteri guida per la loro completa attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della giunta comunale di provvedimenti, dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio esprime e definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni.

6. Il Consiglio può adottare: risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico-amministrativo, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 15

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del comune;
- b) delle istituzioni, enti, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del comune e nei quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma, con gli indirizzi generali dello stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.

4. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi o enti, è esercitata dal Consiglio comunale, dal sindaco e dalla giunta comunale, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 16
Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale di Sonnino ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dall'art. 5 comma 5 e 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del comune.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale, gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti, sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad esse successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali e della loro surrogazione.

Art. 17
Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio, su richiesta del sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 18
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 19 Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione o, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, così come previsto dalla legge.

2. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta.

4. Ogni Consigliere comunale, con le procedure stabilite dal regolamento ha diritto di:

- a. esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- b. presentare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, istanze di sindacato ispettivo e proposte di risoluzione.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

- a. dagli uffici del comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- b. dal Responsabile di servizio e/o Dirigente e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti del comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

7. Le dimissioni dalla carica dei consiglieri sono regolate dalla legge e disciplinate dal regolamento.

8. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza, per la durata del dibattito e dalla votazione stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interesse.

9. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

10. I consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dal consiglio comunale. A tale riguardo il

presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

11. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tale funzione il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra citati.

Art. 20

Il presidente del Consiglio

1. Nel Consiglio comunale di Sonnino è istituito il presidente del Consiglio comunale.
2. Esso viene eletto dai consiglieri comunali nella prima seduta utile, dopo la convalida degli eletti con votazione a scrutinio segreto, con le seguenti modalità:
 - a. alla prima votazione viene eletto presidente chi ottiene i 2/3 dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio;
 - b. alla seconda votazione, in continuazione di seduta, con lo stesso quorum;
 - c. alla terza votazione, nella stessa seduta, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
3. Con le stesse modalità del comma 2 viene eletto il vicepresidente.
4. In sede di prima attuazione, l'elezione del presidente del Consiglio e del vicepresidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore del presente statuto.
5. Il presidente del Consiglio è il garante del corretto andamento dei rapporti fra il sindaco ed il Consiglio comunale.
6. Il presidente dirige i lavori del Consiglio comunale secondo il regolamento e tutela le prerogative dei consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
7. Il presidente stabilisce, sentita la conferenza dei capigruppo, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale ai sensi del regolamento.
8. Il presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
9. Il presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, di cui il sindaco è parte integrante, secondo la disciplina regolamentare.
10. Il presidente esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalla legge.
11. Il presidente riceve le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio comunale.

Art. 21

Ufficio di Presidenza

1. L'ufficio di presidenza è composto da:
 - a. Presidente;
 - b. Vice Presidente;
 - c. Capigruppo Consiliari.
2. All'ufficio di presidenza vengono assegnati locale, personale idoneo e risorse economiche per l'espletamento delle funzioni proprie.

Art. 22

Dimissioni del presidente

1. Il presidente ed il vice presidente cessano dalla carica per dimissioni volontarie o per decesso o per una mozione presentata dai 2/5 dei consiglieri assegnati e votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 23

I gruppi consiliari e la conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri eletti nelle medesime liste formano di regola, il gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. Il Consigliere che intende aderire ad un gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale, deve darne formale comunicazione al presidente ed al segretario comunale e/o Direttore Generale, con l'accettazione del nuovo gruppo, se esistente.

4. Ciascun gruppo comunica al presidente ed al segretario comunale e/o Direttore Generale il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio comunale neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente statuto.

5. E' istituita, presso il comune di Sonnino, la conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del presidente, nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzione di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio comunale.

6. La conferenza interviene per concordare il calendario dei lavori del Consiglio comunale, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno, il loro aggiornamento, nonché il modo ed i tempi della discussione. Di norma si riunisce nell'aula consiliare ed è convocata dal presidente del Consiglio.

7. Il presidente sovrintende al funzionamento degli Uffici di supporto all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni e ne coordina i lavori.

8. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il presidente, che la presiede, le commissioni consiliari permanenti e la giunta comunale.

9. I capigruppo sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del comune.

10. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

11. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di due consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco.

12. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 24

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, spetta alla giunta comunale, al sindaco, ed a tutti i consiglieri.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 25

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, che in ogni caso dovrà disciplinare:
 - a. la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b. la convocazione del Consiglio comunale;
 - c. la presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni;
 - d. l'organizzazione dei lavori del Consiglio comunale;

Art. 26

Scioglimento del Consiglio comunale

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio e la giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo sindaco.
3. Fino alle predette elezioni, le funzioni di sindaco sono svolte dal vice sindaco.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta comunale.

Art. 27

Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno, Commissioni permanenti, che avranno il compito di dare pareri sugli atti fondamentali del Consiglio comunale, stabilendone, nell'apposito regolamento, il numero e le competenze con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'approvazione degli indirizzi di governo.
2. Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere, espresso da parte dei gruppi di minoranza.
3. Dette Commissioni consiliari permanenti possono essere modificate nel corso della legislazione nel numero e nelle competenze.
4. E' consentita, a seconda dell'argomento trattato, la partecipazione di rappresentanti rappresentativi di associazioni nelle rispettive commissioni consiliari con solo voto consultivo. L'eventuale partecipazione permanente di tali rappresentanze è votata dal consiglio comunale ed è a titolo gratuito.

Art. 28

Commissioni speciali temporanee

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali temporanee, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che rientrano nelle competenze ordinarie delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilendo l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al consiglio.
2. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, o su istanza del presidente del Consiglio, o di un terzo dei consiglieri, può costituire Commissioni, limitate nel tempo, per una indagine sull'attività dell'amministrazione comunale o per procedere ad accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi. Della Commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene precisato l'ambito dell'inchiesta della quale

la Commissione è incaricata ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Art. 29

Regolamenti comunali

1. Il consiglio adotta e modifica, con la maggioranza assoluta dei consiglieri, distinti regolamenti per:

- a. l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale e per i suoi rapporti con gli altri organi del comune;
- b. l'organizzazione e il funzionamento degli organi non elettivi e degli uffici comunali;
- c. l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni ;
- d. l'organizzazione e il funzionamento degli istituti di partecipazione.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 30

Composizione

1. La giunta comunale di Sonnino è composta dal sindaco, che la convoca e la preside e fino ad un massimo di **quattro** assessori compreso il vicesindaco

2. Gli assessori sono scelti normalmente dal sindaco tra i consiglieri eletti; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere sulla base di documentate e particolari competenze ed esperienze tecnico-amministrative, culturali. Gli stessi sono comunicati al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. Non possono far parte della giunta, i familiari, gli ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

5. Per consentire una pari opportunità tra uomo e donna, il sindaco **deve garantire**, ai sensi della legge, la presenza di entrambi i sessi nella giunta.

6. Agli assessori è fatto divieto di ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti od istituzioni dipendenti, sottoposti al controllo o vigilanza del comune.

Art. 31

Competenze della giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a. *propone al consiglio i regolamenti;*
- b. *approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;*
- c. *elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;*
- d. *assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;*
- e. *modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;*
- f. *nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;*
- g. *propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;*
- h. *approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;*
- i. *nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;*
- j. *dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;*
- k. *fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;*
- l. *esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;*
- m. *approva gli accordi di contrattazione decentrata;*
- n. *decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;*
- o. *fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato.*
- p. *determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;*
- q. *determina indennità e rimborsi ad amministratori e dipendenti;*
- r. *delibera l'assunzione di personale al di fuori della pianta organica per esigenze straordinarie.*

Art. 32 **Delegati del sindaco**

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
2. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Le delegazioni e le eventuali modifiche di cui ai precedenti commi, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.
4. Al sindaco, al vice sindaco, agli assessori comunali, nonché ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti o istituzioni dipendenti e comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.
5. **Il Sindaco può attribuire deleghe ed incarichi ai consiglieri comunali ed anche ai cittadini esterni al Consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere sulla base di esperienze tecnico-amministrative, culturali e di indubbia moralità. Le deleghe e gli incarichi**

conferiti non importano autonomia del delegato/incaricato in quanto la delega/incarico è di mera collaborazione con il Sindaco che dovrà controfirmare, con ciò assorbendo su di se ogni responsabilità, tutti gli atti del delegato/incaricato aventi rilevanza esterna.

Art. 33

Funzionamento della giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Il voto è palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale

Art. 34

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal sindaco la relativa sostituzione.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio.

Art. 35

Decadenza della giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del sindaco comportano la decadenza della giunta.
2. Il sindaco e la giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al sindaco, agli assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il sindaco e la giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
7. Salvo i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 36 Elezione

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il sindaco presta, davanti al Consiglio comunale con la fascia tricolore, nella seduta di insediamento, il giuramento di "osservare lealmente la costituzione italiana".
3. Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e del comune, da portarsi a tracolla.

Art. 37 Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale del comune ed ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune, rappresenta quindi la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso, lo sviluppo ed il benessere dei cittadini.
2. Il sindaco è l'interprete ufficiale degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale
3. Quale presidente della giunta comunale, ne esprime la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento relativo agli indirizzi generali di governo
4. Il sindaco risponde entro 30 giorni alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri comunali.
5. Coordina e stimola l'attività degli assessori comunali.
6. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati, per sottoporli all'esame della giunta comunale.
7. Concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano il comune e che questi ultimi intendono rilasciare.
8. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori comunali, e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive dal segretario comunale e/o Direttore Generale.
9. Ha facoltà di delegare, in conformità dei rispettivi ruoli: agli assessori e ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge e lo statuto, non abbia già loro attribuito, e di conferire al segretario comunale l'esercizio di determinate funzioni, e nomina il Direttore Generale.
10. Convoca i comizi per i referendum consultivi.
11. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli obiettivi attuativi espressi dalla giunta comunale.
12. Direttamente, o tramite suo delegato, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i relativi provvedimenti inerenti la polizia urbana.
13. Il sindaco è il garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, sull'osservanza dei regolamenti.
14. Impartisce direttive al segretario comunale e/o Direttore Generale, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
15. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo criteri e modalità stabiliti dall'art. 109 e 110 del D.Lgs 267/2000 e dallo Statuto comunale.

Art. 38
Attribuzioni di servizi statali

1. Il sindaco:
 - a. provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge;
 - b. sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di stato civile, anagrafe ed elettorale, di competenza statale;
 - c. sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

Art. 39
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni scritte del sindaco sono presentate al presidente del Consiglio comunale, al segretario comunale e fatte pervenire all'ufficio Protocollo del comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di sindaco ed agli altri effetti previsti dalla legge.
3. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 6 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 40
Il vice sindaco

1. Il sindaco delega un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. All'assessore predetto viene attribuita la qualifica di vice sindaco.
3. Nel caso contemporaneo di assenza od impedimento del sindaco e del vice sindaco, o di vacanza della carica di sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore più anziano di età.
4. Sia il vice sindaco, che l'assessore più anziano di età, quando sostituiscono il sindaco nelle cerimonie pubbliche o negli altri casi previsti dalla legge, possono usare la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del comune.
5. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vice sindaco sino alle elezioni del nuovo sindaco

Art. 41
Delegati di zona e Collaboratori esterni

- 1. Anche nelle zone, lontane dal capoluogo o che presentano difficoltà di comunicazione con esso, il sindaco può delegare le sue funzioni in tutto o in parte ad un assessore, ad un consigliere o dipendente comunale nelle materie previste dall'art. 54 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267. E' facoltà del Sindaco avvalersi, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. n. 267**

del 18 agosto 2000 - di Collaboratori esterni al Consiglio Comunale sempre in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere sulla base di esperienze tecnico-amministrative, culturali e di indubbia moralità, affidando loro funzioni specifiche ma non ricomprese nelle lettere a), b), c), d) dell'art. 35 comma 1 della Legge 142/1991.

2. I delegati **e collaboratori** di cui al paragrafo 1 devono annualmente riferire al consiglio comunale sull'andamento amministrativo delle zone per le quali sono stati delegati. I delegati non hanno diritto a nessuna indennità.

3. L'atto di delegazione o rappresentanza, specifica i poteri o le funzioni del delegato **e del collaboratore**.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 42

Partecipazione dei cittadini

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini, compresi quelli facenti parte dell'Unione Europea, all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità: Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Al fine di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a. le assemblee e consultazioni sulle principali questioni;
- b. l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle legge vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 43

La partecipazione delle libere forme associative

1. Il concorso dei cittadini all'amministrazione del comune, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali, anche attraverso le libere forme associative, costituite dai cittadini stessi, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti e attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico,

artistico e religioso; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia caratteristiche indicate al precedente comma.

4. Un'apposita commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del comune, gli enti e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi degli enti delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta; documentando il possesso dei requisiti. In un albo sono registrati gli enti e le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrati gli enti e le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport, alla qualità della vita ed allo svolgimento di attività di sostegno contro ogni forma di emarginazione.

5. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

6. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

7. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

8. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 44

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni.

Art. 45

Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 46

Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 47

Riunione ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a. per la formazione di comitati e commissioni;
 - b. per dibattere problemi;
 - c. per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 48

Titolari dei diritti di partecipazione

1. Le disposizioni contenute nello statuto comunale si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Sonnino:
 - a. ai cittadini residenti nel comune di Sonnino non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b. ai cittadini non residenti nel comune di Sonnino ma che nel comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - c. agli stranieri e agli apolidi residenti nel comune di Sonnino.

Art. 49

Consultazioni

1. Il Consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme, volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni possono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 50
Domande e proposte

1. Gli elettori del comune, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento sulla partecipazione, possono presentare domande e proposte al Consiglio ed alla giunta comunale, relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati di emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento della domanda o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento
3. La proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 1/5 degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 51
Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto, con il quale tutti gli elettori del comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi all'amministrazione ed al funzionamento del comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste.
3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 1/15 degli elettori iscritti nelle liste del comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta e residenti del comune. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al sindaco, che, dopo la verifica della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
 - b. tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni tributarie;
 - c. designazione e nomine di rappresentanti di enti, aziende, società, consorzi;
 - d. materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
 - e. statuto comunale
 - f. regolamento del consiglio comunale
 - g. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi
5. I referendum sono indetti dal sindaco, si tengono entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare e di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dalla deliberazione del Consiglio comunale di indizione di essi, e non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
6. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

7. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei, affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

8. Il Consiglio comunale. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

9. La consultazione di cui al presente articolo, devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non devono essere in contrasto con le leggi statali e regionali.

10. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Art. 52

Referendum propositivo

1. Il sindaco indice il referendum propositivo quando sia stata depositata presso il consiglio comunale una richiesta accompagnata da relazione illustrativa, che rechi almeno il 1/15 di sottoscrizioni di elettori, raccolte nei modi di legge nei tre mesi precedenti.

2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del sindaco, della giunta o del consiglio comunale, con eccezione degli atti per cui è inammissibile il referendum consultivo, nonché:

- a. dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- b. dei provvedimenti concernenti il personale comunale, dell'istituzioni e delle aziende speciali;
- c. dei provvedimenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- d. degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
- e. dei bilanci preventivi e consultivi;
- f. degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose

3. Il giudizio sulla regolarità, legittimità e ammissibilità delle richieste è rimesso all'ufficio comunale per i referendum, costituito in modo da garantirne l'imparzialità e indipendenza.

4. Se, prima dello svolgimento del referendum propositivo, gli organi del comune competente abbiano deliberato sul medesimo oggetto, l'ufficio comunale per i referendum decide se il referendum non debba avere più corso o se debba svolgersi, eventualmente disponendo una nuova formulazione del quesito.

Art. 53

Disposizioni comuni sui referendum

1. Il regolamento determina le modalità per l'informazione dei cittadini sul referendum e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.

2. Gli organi competenti del comune debbono deliberare sull'oggetto del referendum entro due mesi dal suo svolgimento se ha partecipato al voto almeno il 50% più uno degli aventi diritto.

3. Non è consentito lo svolgimento di più un referendum consultivo e di due referendum propositivi in un anno. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum, si segue l'ordine di deposito presso la segreteria comunale. In caso di coincidenza con altre operazioni di voto, i referendum verranno spostati all'anno seguente.

CAPO II

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 54

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento parziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3. La giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da esse svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del comune. L'informazione viene resa con completezza, tempestività e chiarezza.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale e dai principali atti adottati dal comune, la giunta si avvale di centri pubblici attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

Art. 55

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 56

Albo pretorio

1. Nella sede del comune deve essere individuato un apposito spazio da destinare all'albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge.
2. L'individuazione dello spazio dell'albo pretorio, deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura da parte della popolazione.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 57

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

L'amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi e dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il provvedimento amministrativo. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa proposta ai relativi adempimenti.

CAPO IV

L'AZIONE POPOLARE

Art. 58

L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo del comune.

2. La giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse del comune, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare se l'attore non abbia un interesse diretto nella vicenda nella vicenda, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetti dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistono elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Art. 59

Conferenza dei servizi

1. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa il Consiglio comunale, su proposta del sindaco, promuove in forma pubblica, periodiche conferenze di servizi, aperte alla partecipazione di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini interessati, che hanno per obiettivo l'esame dell'effettiva incidenza delle politiche dell'amministrazione comunale, con riguardo a settori di intervento fra loro interconnessi e lo sviluppo di attività di programmazione e controllo fra loro coordinate.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 60

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle domande degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 61

Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. I cittadini possono partecipare al controllo dei servizi secondo i previsti regolamenti.

Art. 62

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 63

Partecipazione all'esercizio di funzioni regionali

1. A norma dell'art. 28 dello statuto regionale del Lazio, il consiglio comunale delibera, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sulle proposte di iniziativa legislativa regionale, quando la proposta sia stata sottoscritta da quattro dei consiglieri del comune, ovvero sia stata già deliberata da altro consiglio comunale sito nel territorio della regione.
2. A norma dell'art. 37 dello statuto regionale del Lazio, il consiglio comunale rivolge interrogazione alla giunta regionale quando la richiesta venga dalla metà più uno dei consiglieri assegnati.
3. A norma dell'art. 39 dello statuto regionale del Lazio, il consiglio comunale delibera con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati sulla proposta di richiedere referendum popolare regionale quando la proposta sia stata sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri ovvero sia stata già deliberata da altro consiglio comunale.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 64

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 65

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 66

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 67

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 68

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole **strutture di massima direzione e dei diversi** servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni com-merciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 69

Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 70

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 71

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 72

Il segretario comunale

1. Il segretario comunale svolge principalmente compiti di collaborazione, funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici, monocratici, affinché l'azione amministrativa svolta dal comune sia conforme allo Statuto, ai regolamenti e ai principi dell'ordinamento giuridico per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale.
2. La nomina, la revoca, lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

Art. 73

Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di giunta e del consiglio e ne cura la verbalizzazione.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri con piena responsabilità amministrativa e contabile (sentenza 7/8/96 n° 884, Consiglio di Stato).
3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

Art. 74

Il vice segretario comunale

1. Il vice segretario comunale esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
2. La **funzione** predetta è attribuita al dipendente del livello apicale **in possesso dei requisiti oggettivi richiesti per lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale.**

Art. 75

Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 76

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 77

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a. predispose, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
 - c. verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

- d. promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e. autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- f. emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
- g. gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h. riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i. promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
- j. promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 78

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate, da Statuto e Regolamenti, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 79

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a. presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
 - b. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d. provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e. pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
 - g. pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/1990;

- h. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- i. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
- j. forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- k. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
- l. concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
- m. rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 80

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, dall'art. 37 del presente Statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 81

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 82

Ufficio di supporto

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, ai sensi **dell'art. 90 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.**

TITOLO VI FINANZA - CONTABILITA'

Art. 83

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 84

Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 85

Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 86
Bilancio comunale

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 87
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 88
Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 89
Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, il Collegio dei Revisori dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29 **e ss mm e integrazioni.**

8. L'organo di revisione è dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 90

Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro _ giorni;
- c. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- d. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 91

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92

Revisione dello statuto

1. L'iniziativa della revisione dello statuto comunale appartiene a ciascun consigliere comunale e alla giunta.

2. Prima di essere poste all'esame della commissione consiliare allo statuto, le proposte di revisione dello statuto sono affisse nell'albo pretorio per non meno di dieci giorni e debbono essere trasmesse a ciascun consigliere comunale.

3. Prima di procedere all'approvazione della proposta di revisione, il consiglio comunale, quando lo richieda due terzi dei consiglieri assegnati, sottopone le proposte di revisione dello statuto a referendum consultivo, ovvero promuove adeguate forme di consultazione di associazioni organizzazioni ed enti.

Art. 93

Adeguamento dei regolamenti

1. Il consiglio comunale procede alla revisione e all'approvazione dei regolamenti che lo statuto va a inserire o modificare nei 12 mesi successivi dalla sua entrata in vigore.

Art. 94

Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online del comune.
2. L'Amministrazione promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.